



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale — atto di deferimento – art. 125, comma 4, CGS - qualificazione giuridica del fatto - principio iura novit Curia – applicabilità - limite nel principio di correlazione tra il “chiesto ed il pronunciato” -

Descrizione

Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, il deferimento non può considerarsi alla stregua di una formula aperta cui ricollegare ogni possibile violazione di norme, sulla base del principio *iura novit curia*. Come ricordato dalla stessa giurisprudenza di questa Corte federale e in particolare dalla decisione CFA, Sezione IV, decisione n. 94/CFA/2019-2020, ai sensi dell'art. 125, comma 4, CGS *“Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate...”*, chiarendo che è onere dell'Organo procedente individuare le norme di riferimento. Al riguardo non vale invocare il principio “*iura novit Curia*”; tale principio, nell'ambito del diritto sportivo, non può estendersi fino a porre rimedio a errori del procedente nel dare luogo al deferimento, considerata anche la peculiare posizione della Procura Federale, organo inquirente e requirente e, come tale, anch'esso organo tecnico tenuto alla conoscenza esatta delle norme da proporre all'attenzione del decidente. Valga richiamare le conclusioni della giurisprudenza, secondo la quale l'applicazione di tale principio trova comunque un limite nel principio di correlazione tra il “chiesto ed il pronunciato”, quest'ultimo pure da considerare principio “cardine” dell'attività giurisdizionale (Cass. Civ., Sezione V, ord. n.15184/20 nonché sent. n. 8645/18 e n. 30607/18). In sostanza, l'esatto contenuto delle norme ritenute violate costituisce un elemento del fatto costitutivo del diritto che la parte attrice ha l'onere di allegare nel processo (Cass., n. 1760/18); né può essere richiesto al giudice di sopperire a errori materiali della parte promuovente il giudizio, arrivandosi altrimenti al paradosso che – a seguire il ragionamento del Procuratore Interregionale – sarebbe sufficiente a quest'ultimo descrivere i fatti materiali riscontrati e lasciare al giudicante l'onere di individuare le eventuali norme violate e procedere alla loro applicazione”.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 71/CFA/2021-2022/D

Presidente

Torsello

Relatore

Palmieri

Riferimenti normativi

art. 125 CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0071 CFA del 18 marzo 2022 (Gabriele Saltelli/Procura federale)